

N. 06211/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 08789/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8789 del 2010, proposto da:  
Società Chiavarino S.n.c. di Chiavarino Gianfranco & C, in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Mario  
Sanino, Bruno Mecali, Marco Di Lullo, con domicilio eletto presso  
Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

*contro*

Comune di Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Maria Scipio, con domicilio  
eletto presso l'avv. Paolo Ricciardi in Roma, viale Tiziano, 80;

*nei confronti di*

Società Ortana Asfalti S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Natalino Ratano, con  
domicilio eletto presso l'avv. Marco Cerichelli in Roma, Via Filippo  
Nicolai, 22;

Società Magib S.r.l. non costituita;

*per l'annullamento*

del provvedimento n. 1028 del 13 settembre 2010 di aggiudicazione definitiva della gara per lavori di manutenzione della viabilità del capoluogo e frazioni per anno 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Viterbo e di Soc  
Ortana Asfalti Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa  
Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 1028 del 13 settembre 2010 con cui il Comune di Viterbo ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per lavori di manutenzione della viabilità del capoluogo e frazioni anno 2010, indetta con bando del 21 maggio 2010, in favore della società Ortana Asfalti.

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, la ricorrente contesta le modalità di procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Si è costituita la controinteressata, depositando una memoria per chiedere la reiezione del ricorso perché infondata.

Anche il comune di Viterbo si è costituito.

Con ordinanza cautelare del 12 novembre 2010, n. 4906, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e ordinato all'amministrazione di procedere alla rinnovazione degli atti del sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

La causa, chiamata all'udienza pubblica del 19 febbraio 2015, è stata rinviata all'odierna udienza per acquisire chiarimenti dalle parti circa la persistenza dell'interesse al ricorso.

All'odierna udienza, il collegio ha rappresentato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 2, c.p.a., la sussistenza di profili di improcedibilità del gravame.

Il difensore della società ricorrente ha confermato che l'Amministrazione, in esecuzione della ordinanza cautelare ha effettuato la rinnovazione del *sub* procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, confermando l'aggiudicazione alla controinteressata, che non risulta essere stata ulteriormente impugnata.

Il difensore della ricorrente ha però insistito per la rifusione delle spese e del contributo unificato.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta, infatti, che l'Amministrazione ha effettuato la rinnovazione del sub procedimento di anomalia dell'offerta e, all'esito di essa, ha disposto nuovamente l'aggiudicazione alla controinteressata.

Nessun interesse, pertanto, può vantare la ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.

Per quanto attiene alle spese processuali, il collegio ritiene che esse debbano essere compensate, sussistendone giusti motivi tenuto

conto della pronta esecuzione dell'ordinanza cautelare da parte dell'Amministrazione e dell'esito complessivo della vicenda.

Per quanto attiene, invece, all'obbligazione di pagamento del contributo unificato, di cui parte ricorrente ha chiesto la rifusione, va in primo luogo rilevato che l'art. 13, comma 6 bis 1., del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che "*L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio*".

Secondo la giurisprudenza, il contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione *ex lege* sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, già predeterminato (Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105).

A prescindere dal regolamento delle spese di giudizio, è dunque la parte soccombente ad essere comunque tenuta a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato da essa versato, senza che nulla debba essere dichiarato in sentenza.

Tuttavia, nel caso in cui il giudizio venga definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere, il collegio, pur in presenza di una obbligazione *ex lege*, deve farsi carico di indicare la parte soccombente proprio ai fini della individuazione della parte su cui ricade l'obbligo del pagamento del contributo unificato (cfr. Tar Veneto, sent. 9 gennaio 2015, n. 7).

Anche a tale proposito, peraltro, soccorre il ricordato principio della soccombenza virtuale, invocabile per individuare la parte tecnicamente soccombente su cui ricade l'obbligazione legale di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Nel caso in esame, va ritenuta la soccombenza virtuale dell'amministrazione resistente, tenuto conto dell'illegittimità della procedura di valutazione di anomalia dell'offerta in quanto essa è stata effettuata mediante valutazione comparativa tra concorrenti e tra offerte, così come riconosciuto dalla ordinanza cautelare 4906/2010.

Va dunque disposto l'obbligo del Comune di Viterbo alla rifusione, in favore di parte ricorrente, del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Compensa le spese processuali tra tutte le parti costituite.

Condanna il comune di Viterbo alla rifusione del contributo unificato in favore della società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)